



Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Revoca procedura in autotutela ex art. 21 – quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241.

Il Direttore centrale

PREMESSO che la legge regionale 9 dicembre 2016 n.18 ha definito un nuovo assetto della dirigenza degli enti locali e della Regione stessa e che tale riforma andrà complessivamente a regime a decorrere dal primo novembre 2018;

VISTO il decreto del Direttore generale 8 maggio 2018 n.1597, pubblicato sul B.U.R. n.20 del 16 maggio 2018 recante *“Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”* come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Direttore generale 13 giugno 2016 n.2062 recante *“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Integrazione previsione dei requisiti di ammissione, proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e pubblicazione calendario prove”* nonché, ove sussistenti, di ogni atto successivo e presupposto;

RICHIAMATO il programma di governo presentato dal Presidente della Regione al Consiglio regionale, in data 29 maggio 2018, il quale prevede la revisione di alcune tematiche strategiche per il territorio e per i cittadini per cui risulterà determinante svolgere un’analisi ricognitiva delle funzioni che la Regione attualmente svolge, anche nella logica di un possibile nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale da sottoporre ad una verifica di funzionalità in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n.1363 del 23 luglio 2018 ove, in esito alla necessità di procedere ad *“una verifica di funzionalità in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali in relazione al programma di governo dell’attuale Giunta, alle deleghe attribuite agli Assessori regionali e ai conseguenti adattamenti dell’articolazione*

organizzativa e delle declaratorie delle strutture di livello direzionale nonché dell'assetto delle posizioni organizzative" si dispone, nelle more, ad un primo conferimento degli incarichi dirigenziali apicali, per durata di anni 1, nonché ad un'iniziale modifica dell'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali da sottoporre alle conseguenti verifiche di funzionalità di cui alla citata legge regionale n.18/2016 e del programma di governo;

PRESO ATTO dell'attuale mancato compimento del procedimento riorganizzativo, *supra* citato, in uno con la necessità di dover avviare, e portare a compimento, il riassetto degli incarichi dirigenziali, di cui alla prossima scadenza del 31 agosto 2018, da compiersi in ragione sia delle modifiche organizzative, di cui alla precitata deliberazione n.1636 del 23 luglio 2018, ovvero, successivamente, da doversi modificare in conseguenza di un possibile nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale

ATTESO che l'adottata modifica dell'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale in uno con il programma politico di revisione delle funzioni, da svolgere in capo all'ente regione, nonché dell'avviato, e non concluso, riassetto degli incarichi dirigenziali determinano un mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'avvio della procedura di reclutamento, di cui al decreto del direttore generale del 8 maggio 2018 n.1597 a cui consegue l'insorgere dell'esigenza di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, circa la necessità di dover disporre dell'assunzione del dirigente di cui alla procedura in epigrafe in luogo di diversi dirigenti e per plurime o diverse esigenze avvalendosi anche di istituti diversi, da compiersi alla luce degli esiti dell'avviato processo di analisi ricognitiva delle funzioni in seno all'Amministrazione regionale nonché della funzionalità della stessa;

CONSIDERATO che il sussistere di tale esigenza di reclutamento non potrà, quindi, che essere ravvisata se non al termine dei citati procedimenti e processi per cui, ad oggi, si ravvisa il mutato interesse pubblico individuato nella sopravvenuta assenza di una necessità di assunzione stante il mutevole quadro delle funzioni e servizi da svolgere in seno all'Amministrazione regionale;

VISTO l'art. 21 - *quinquies* della legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo nei casi di "*sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, (...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (...)*";

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato,

sentenza n. 554 del 2013e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza ".. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati del concorso dirigenziale bandito, l'interesse attuale dell'Amministrazione regionale ad orientare la propria capacità di spesa, peraltro ridotta, in ragione del processo riorganizzativo in corso, peraltro non ancora compiuto, che ha interessato anche la dirigenza, e quindi disporre di procedure di reclutamento di personale, anche dirigenziale, solo successivamente ad una opportuna ricognizione del permanere delle esigenze di assunzione in esito alla mutata situazione di fatto ed alle disponibilità di personale dirigenziale;

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate ed il conseguente affidamento derivante dal comportamento dell'amministrazione regionale;

RAVVISATO, quindi, che a fronte di quanto sopra rappresentato ed, in particolare, del fatto che per la procedura in narrativa non è stata espletata alcuna prova concorsuale e, pertanto, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, dell'Amministrazione regionale di procedere ad una differente selezione di personale di qualifica dirigenziale conforme all' assetto organizzativo una volta definito e concluso il processo riorganizzativo in corso di svolgimento;

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di cui al decreto del Direttore Generale 8 maggio 2018 n.1597, pubblicato sul B.U.R. n.20 del 16 maggio 2018 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, da intendersi compiutamente richiamate,

- di procedere alla revoca ai sensi dell'art.21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del Direttore generale 8 maggio 2018 n.1597, pubblicato sul B.U.R. n.20 del 16 maggio 2018 e ss.mm.ii. recante "Indizione concorso pubblico per titoli

ed esami per la copertura di n.1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" nonché, ove sussistenti, di ogni atto o provvedimento successivo e conseguente;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia secondo le modalità di cui alla L.1034/1971 come modificata dalla L.205/2000, o. in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n.1199/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 (sessanta)giorni e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ovvero azione innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria per le parti di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE CENTRALE
avv. Francesco FORTE

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.